



Città di Seregno
AREA SERVIZI ALLA PERSONA



REGOLAMENTO PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE NELL'AMBITO DELLA TUTELA MINORI: INCONTRI PROTETTI - SERVIZI EDUCATIVI DOMICILIARI AFFIDO ED INSERIMENTI DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMI-RESIDENZIALI

Sommario

Capo I – Disposizioni generali	1
Articolo 1 – Principi informativi e normativa di riferimenti	1
Articolo 2 - Oggetto del Regolamento	1
Articolo 3 – Obiettivi e finalità	1
Articolo 4 – Ambito di applicazione.....	1
Articolo 5 – Avenire diritto	2
Articolo 6 – Competenze dell’Assemblea dei Sindaci di Ambito	2
Articolo 7 – Finanziamento dei servizi e partecipazione degli utenti al costo	2
Capo II – Interventi e Servizi	2
Sezione 1 - GLI INCONTRI PROTETTI.....	2
Articolo 8 –Definizione.....	2
Articolo 9 –Gli obiettivi	3
Articolo 10 – Destinatari	3
Articolo 11 – Modalità di avvio.....	3
Articolo 12 – Funzione degli operatori coinvolti	3
Articolo 13 – Modalità di gestione	4
Articolo 14 – La compartecipazione ai costi del servizio.....	4
Sezione 2 - L’ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA AI MINORI.....	5
Articolo 15 –Carattere e finalità	5
Articolo 16 – Destinatari	5
Articolo 17 - Modalità di espletamento del servizio	6
Articolo 18 - Responsabilità e coordinamento del servizio.....	6
Articolo 19 - Articolazione del servizio	6
Articolo 20 – Segnalazione	6
Articolo 21 - Presa in carico.....	7
Articolo 22 - Dimissioni dal servizio	7
Articolo 23 - Requisiti professionali del personale educativo	7
Articolo 24 - La compartecipazione ai costi del servizio	7
Sezione 3 - L’AFFIDO FAMILIARE	8
Articolo 25 – Principi generali e finalità dell’affidamento familiare.....	8
Articolo 26 – Le tipologie dell’affidamento familiare	8
Articolo 27 – Destinatari	8
Articolo 28 – I soggetti affidatari.....	9
Articolo 29 - I diritti del minore, della famiglia d’origine e degli affidatari	9
Articolo 30 - I protagonisti dell’affidamento.....	9
Articolo 31 – Compiti e doveri degli Enti	10
Articolo 32 – Compiti e doveri degli affidatari	10
Articolo 33 – Compiti e doveri della famiglia di origine	11

Articolo 34 – Conclusione dell’affidamento	11
Articolo 35 – Sostegno economico.....	11
Articolo 36 – Compartecipazione alla spesa	12
Sezione 4 - INSERIMENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI	12
Articolo 37 – L’inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali	12
Articolo 38 – Finalità ed obiettivi dell’inserimento.....	12
Articolo 39 – Destinatari	13
Articolo 40 – Permanenza in comunità.....	13
Articolo 41 – Condizioni di inserimento	13
Articolo 42 – Caratteristiche e obiettivi dell’inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali	13
Articolo 43 – Funzioni e compiti dei servizi e dei soggetti coinvolti nel progetto.....	14
Articolo 44 – Conclusione dell’inserimento.....	15
Articolo 45 – Dimissioni	15
Articolo 46 – Procedure per l’inserimento nelle strutture	15
Articolo 47 – Quantificazione dell’onere di integrazione della retta.....	16
Articolo 48 – Recupero crediti.....	17
Capo III – Norme finali	17
Articolo 49 – Norme di rinvio e applicazione	17

Capo I – Disposizioni generali

Articolo 1 – Principi informativi e normativa di riferimento

1. I criteri di cui al presente documento sono adottati sulla base dei principi di equità sociale, solidarietà familiare, solidarietà istituzionale e della seguente disciplina normativa:
 - ✓ articoli 2, 32 e 38 della Costituzione
 - ✓ Regio Decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 "Istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni"
 - ✓ Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 "Codice civile"
 - ✓ Legge 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
 - ✓ Decreto legislativo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"
 - ✓ Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
 - ✓ Legge 08.11.2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
 - ✓ D.P.R. 28.12.2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione legislativa";
 - ✓ Legge 28.03.2001, n.149 "Modifiche alla Legge 04.05.1983, n.184 recante "Disciplina dell'adozione e dell'affido dei minori" nonché al titolo VIII del Libro I del Codice civile"
 - ✓ D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e s.m.i.
 - ✓ REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati
 - ✓ Legge regionale 6.12.1999, n. 23 "Politiche regionali per la famiglia";
 - ✓ Legge regionale 05.01.2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
 - ✓ Legge regionale 14 dicembre 2004, n. 34 "Politiche regionali per i minori"
 - ✓ Legge regionale 12.03.2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale.
 - ✓ D.G.R. 24 maggio 2011, n. IX/1772 "Linee guida per l'affidamento familiare"
 - ✓ D.G.R. 15 febbraio 2016, n. X/4821 "Approvazione delle Linee guida per la promozione dei diritti e delle azioni di tutela dei minori con la loro famiglia"

Articolo 2 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri di erogazione dei servizi e degli interventi sociali a favore dei minori e delle loro famiglie, di competenza del Comune, a norma delle leggi nazionali e regionali di settore e della Legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato d'interventi e servizi sociali".

Articolo 3 – Obiettivi e finalità

1. Obiettivo generale è quello di uniformare i criteri di accesso e di compartecipazione eventuale ai costi, nonché le modalità di erogazione dei servizi e degli interventi a favore dei minori e delle loro famiglie sull'intero territorio dell'Ambito Territoriale di Seregno che comprende i Comuni di Barlassina, Ceriano Laghetto, Cogliate, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Meda, Misinto, Seregno e Seveso.
2. Si persegue, altresì, l'omogeneità e l'equità di trattamento per tutti i minori e le loro famiglie dell'Ambito territoriale di Seregno.

Articolo 4 – Ambito di applicazione

1. I servizi e gli interventi che sono qui regolamentati sono garantiti in tutti i Comuni dell'Ambito a favore dei minori e delle loro famiglie, qualunque sia la loro forma gestionale.

2. Nello specifico si tratta di:
 - a) **Incontri protetti;**
 - b) **Servizio di Assistenza Educativa Domiciliare ai minori;**
 - c) **Affido familiare;**
 - d) **Inserimento di minori in strutture residenziali o semiresidenziali.**

Articolo 5 – Aveni diritto

1. La fruizione di tali interventi e servizi è determinata di norma dal possesso del requisito della residenza di chi esercita la responsabilità genitoriale in uno dei Comuni dell'Ambito, e secondo quanto stabilito dal comma 2 in riferimento al ruolo del Servizio Sociale comunale.
2. Tutti i servizi e gli interventi qui regolamentati sono garantiti nel rispetto degli equilibri di bilancio e compatibilmente alle disponibilità dei singoli Comuni dell'Ambito, previa valutazione della domanda da parte del Servizio Sociale Comunale competente.
3. Tale valutazione avverrà nel rispetto delle priorità individuate dall'art. 2 "Diritto alle prestazioni" della Legge 328/2000.

Articolo 6 – Competenze dell'Assemblea dei Sindaci di Ambito

1. L'Assemblea dei Sindaci di Ambito è composta dai Sindaci, o dagli Assessori loro delegati, dei Comuni dell'Ambito di Seregno.
2. Perché si possano realizzare gli obiettivi e le finalità del presente regolamento, l'Assemblea di Ambito annualmente approva gli indirizzi per la compartecipazione ai costi da parte degli utenti e delle loro famiglie.
3. L'Assemblea assume tutte le decisioni previste nel presente regolamento volte a uniformare e omogeneizzare l'offerta, l'accesso e la compartecipazione ai costi da parte delle famiglie per gli interventi ed i servizi di cui al presente regolamento.
4. Le Giunte comunali, in funzione degli indirizzi dell'Assemblea dei Sindaci, nel rispetto degli equilibri di bilancio e fatta salva l'autonomia del singolo Comune, approvano la compartecipazione ai servizi nei documenti propedeutici al bilancio previsionale relativi ai servizi a domanda individuale.

Articolo 7 – Finanziamento dei servizi e partecipazione degli utenti al costo

1. Il finanziamento dei singoli interventi e dei servizi è dimensionato alle disponibilità del bilancio comunale.
2. Il sistema integrato d'interventi e servizi sociali e prestazioni sociali agevolate, per l'utilizzo dei servizi a domanda individuale, valorizza il ruolo delle famiglie come soggetti attivi delle politiche comunali, nella formazione della domanda e nelle proposte di offerta di servizi, con particolare riferimento alle forme di auto-aiuto e al concorso tra risorse pubbliche e private.
3. Il presente regolamento prevede, accanto al dovere di intervento del settore pubblico, la partecipazione degli utenti alla copertura del costo dei servizi, qualora essi siano nella possibilità di fornirla.

Capo II – Interventi e Servizi

Sezione 1 - GLI INCONTRI PROTETTI

Articolo 8 – Definizione

1. Sono definiti "protetti" gli incontri, previsti dall'Autorità Giudiziaria, che avvengono tra un minore ed uno o più dei suoi parenti alla presenza di un educatore presso uno "spazio neutro", cioè un luogo che tuteli il minore nel suo diritto di visita e, allo stesso tempo, verifichi se sussistono i presupposti per l'assunzione delle responsabilità genitoriali e faciliti e sostenga la relazione minori – genitori. Tali incontri hanno la finalità di garantire e sostenere il mantenimento della relazione tra il minore e i genitori e/o parenti a seguito di separazione/divorzio conflittuale, affido ed altre situazioni di grave e profonda crisi familiare.

Articolo 9 –Gli obiettivi

1. Gli obiettivi degli incontri in luogo neutro consistono nel:
 - a) garantire per i minori il diritto di relazione nei confronti dei genitori e delle figure parentali, in situazioni di conflittualità e di pregiudizio per le quali è intervenuto un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;
 - b) contribuire, dove ve ne siano le condizioni, alla progettualità evolutiva rivolta alla relazione tra minori e figure genitoriali e di riferimento;
 - c) garantire ai genitori non collocatari e alle figure parentali il diritto di visita con i minori in situazioni di conflittualità e di pregiudizio per le quali è intervenuto un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

Articolo 10 – Destinatari

1. Le attività previste sono rivolte a sistemi famigliari entro i quali è interrotta o sospesa la relazione tra uno o più minori con le figure genitoriali/parentali, ed è conseguentemente necessario realizzare contesti protetti che permettano l'incontro tra i minori e le figure genitoriali/parentali sopra citate. Costituisce pre-requisito, necessario per l'attivazione degli interventi, la presenza di un provvedimento definitorio inoltrato dall'A.G. al Servizio Sociale territorialmente competente, e la presenza di un progetto d'intervento che codifichi le caratteristiche degli incontri e che comprenda la definizione delle modalità di attuazione, formalmente sottoscritto dall'Assistente Sociale di riferimento e dagli adulti implicati (genitori, genitori affidatari, parenti, operatori sociali incaricati per attività socioeducative nei confronti dei minori e/o del sistema familiare), anche all'interno di un progetto complessivo a favore del/dei minore/i e della famiglia di appartenenza.

Articolo 11 – Modalità di avvio

1. Per l'attivazione dell'incontro protetto è necessario definire un "Progetto d'Intervento", secondo quanto espresso al precedente articolo 10, in cui vengano definiti compiti/azioni e codificati i ruoli e le risorse a disposizione (tempo lavoro, strumenti, luoghi, incontri con i genitori, supporto psicologico al minore).
2. La titolarità del Progetto di Intervento è dell'Assistente Sociale competente sul caso, che ricoprirà anche il ruolo di regia per il coordinamento del gruppo di lavoro con tutte le figure professionali coinvolte sulla situazione.
3. Al momento di avviare il servizio, nell'incontro di presentazione formale dell'operatore professionale ai familiari coinvolti, sarà consegnato per la firma dei presenti il progetto d'intervento che include le regole generali e peculiari del percorso.
4. Per la concreta programmazione e gestione degli interventi definiti di luogo neutro o protetti si definisce una metodologia d'intervento che deve prevedere una particolare attenzione alle seguenti fasi:
 - a) incontro di presentazione formale dell'operatore professionale al/i genitore/i, in presenza dell'Assistente Sociale, eventualmente coadiuvato da altro operatore del Servizio Tutela Minori. In tale occasione agli adulti coinvolti nella relazione con il minore verrà presentato il progetto necessario per l'attivazione del percorso. Attraverso tale strumento si esplicitano le precondizioni che rendono possibile la realizzazione o necessaria la sospensione degli incontri, nonché il ruolo protettivo e osservativo dell'operatore professionale coinvolto;
 - b) incontro di conoscenza tra l'operatore professionale incaricato del luogo neutro ed i minori coinvolti;
 - c) aggiornamento costante di un diario informale redatto dall'operatore professionale;
 - d) stesura di relazioni periodiche di aggiornamento, utili a contribuire alla valutazione della relazione genitoriale, da trasmettere eventualmente all'Autorità Giudiziaria competente;
 - e) periodiche équipe di verifica e monitoraggio della presa in carico con il coinvolgimento di tutte le figure professionali coinvolte.

Articolo 12 – Funzione degli operatori coinvolti

1. Nella progettazione e gestione degli incontri in luogo neutro i membri dell'équipe di lavoro

hanno specifiche funzioni e mansioni, e tra queste si distinguono:

- a) l'Assistente Sociale titolare del caso: gestisce la parte organizzativa, coordina eventuali altri interventi con il nucleo, svolge colloqui di sostegno ai familiari, anche con l'apporto di psicologo/a, gestisce colloqui periodici di restituzione con gli stessi. In alcune circostanze potrebbe essere opportuno che ai colloqui di restituzione partecipi anche l'operatore-osservatore;
- b) l'operatore-osservatore: identificato con la figura dell'operatore professionale, conduce il luogo neutro e si occupa dell'osservazione e della stesura della parte documentale relativa agli incontri. Quale parte dell'équipe di lavoro contribuisce alla progettazione, alla programmazione ed alla valutazione, e può occuparsi anche di altri aspetti gestionali del percorso (per esempio i colloqui di restituzione agli adulti coinvolti). Qualora per il minore, protagonista degli incontri in luogo neutro, fosse richiesta l'attivazione di una presa in carico educativa, è necessario che l'operatore professionale non sia lo stesso che presenza ai luoghi neutri;
- c) nei casi in cui siano coinvolti altri servizi (Ser.D., Psichiatria, etc.) è necessario chiarire e concordare il loro ruolo e compiti in sinergia con gli altri operatori.

Articolo 13 – Modalità di gestione

1. Il progetto è uno strumento di lavoro indispensabile e deve essere sottoscritto dai familiari coinvolti. In caso contrario non si potrà dare avvio agli incontri.
2. Il progetto è redatto dall'équipe del Servizio Tutela Minori, e deve contenere una serie di indicazioni utili per lo svolgimento dell'intervento.
3. Ogni progetto è fondamentalmente diviso in due parti: una informativa e l'altra relativa alle regole da osservare.
4. Appartengono alla parte informativa, comune a tutti i progetti:
 - a) elementi del provvedimento dell'A.G. (date, numeri di protocollo, le parti più significative del dispositivo); nomi e dati dell'incontrante, del/degli affidatari, del minore e degli operatori;
 - b) il calendario, il luogo e la durata di ogni incontro e la durata complessiva;
 - c) gli obiettivi del percorso;
 - d) l'eventuale compartecipazione ai costi.
5. La parte relativa alle regole da osservare è la più personalizzata di tutto il documento e conterrà una serie di indicazioni in relazione alla peculiarità della situazione in oggetto.
6. Tra le regole più comuni a tutte le situazioni si possono evidenziare, salvo diversi accordi previsti nel progetto:
 - a) il divieto di scattare fotografie o fare riprese filmate;
 - b) il divieto di utilizzare il cellulare se non in casi autorizzati precedentemente dal Servizio Sociale;
 - c) la possibilità di portare alimenti e bevande ad esclusivo scopo di consumarle durante l'incontro;
 - d) modalità di eventuale recupero degli incontri persi;
 - e) modalità di comunicazione per confermare gli incontri.
7. Occorre che in ogni progetto si evidenzii la possibilità da parte dell'operatore professionale di interrompere o non dare avvio all'incontro, qualora egli valuti una situazione di pregiudizio del minore. In tali situazioni l'operatore professionale può richiedere l'apporto di soggetti terzi a tutela del minore, anche delle Forze dell'Ordine e relaziona all'Assistente Sociale che ha in carico la situazione.
8. Il principale scopo del progetto è quello di prevenire situazioni di conflitto e tensione per il minore, ma anche per tutti gli altri attori.

Articolo 14 – La compartecipazione ai costi del servizio

1. La compartecipazione ai costi per l'effettuazione degli incontri protetti è definita contestualmente al contratto.
2. Ai fini della determinazione dei costi si considerano gli incontri come gli elementi più evidenti che possono costituire la "base di calcolo".
3. L'incontro si configura come un'azione preordinata e strutturata, l'organizzazione è flessibile e definita a seconda delle caratteristiche del caso trattato e dell'età del minore

con una durata complessiva variabile e, di norma, non superiore ai 150 minuti. Comprende l'accoglienza del genitore incontrante, l'accoglienza del genitore accompagnante con il minore, l'accompagnamento del minore dal genitore incontrante, l'incontro vero e proprio (con una durata variabile generalmente da una a due ore), la fase di saluto con il genitore incontrante e il ri-accompagnamento del minore all'accompagnante, uno scambio e un confronto con il genitore incontrante.

4. La quota di compartecipazione sarà a carico di entrambi i genitori: anche nel caso di genitori separati (prima sposati o conviventi) il comma 4 dell'art. 155 c.c., introdotto con la legge 8 febbraio 2006 n. 54, ha previsto che, salvo diversi accordi tra i coniugi, ciascuno dei genitori debba provvedere al mantenimento del figlio in misura proporzionale al reddito percepito.
5. La quota di compartecipazione al costo dei servizi è così individuata:
 - a) la Giunta Comunale, sulla base della determinazione dell'Assemblea dei Sindaci e delle disponibilità finanziarie, determina annualmente, sulla base del costo del servizio sostenuto dal Comune, la contribuzione massima da richiedere all'utenza, l'I.S.E.E. iniziale (valore al di sotto del quale non è dovuta alcuna compartecipazione da parte dell'utenza) e l'I.S.E.E. finale, oltre il quale deve essere corrisposta la contribuzione massima.
 - b) la contribuzione al costo dell'intervento è stabilita dalla seguente formula e per ogni genitore considerato:
 $(I.S.E.E. \text{ utente} - I.S.E.E. \text{ iniziale}) \times \text{contribuzione massima}$
 $(I.S.E.E. \text{ finale} - I.S.E.E. \text{ iniziale})$
6. La composizione del nucleo familiare di appartenenza del richiedente il servizio, nonché la determinazione della situazione economica del nucleo stesso, sono disciplinate dal D.P.C.M. 159/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.
7. La riscossione delle quote di contribuzione è effettuata preventivamente, sulla base del programma concordato in base al contratto di intervento.
8. È fatta salva la possibilità di una contribuzione inferiore a quanto stabilito nel presente articolo nel caso di comprovato grave disagio socioeconomico sopraggiunto successivamente a quanto certificato nell'ISEE, previa relazione dell'Assistente Sociale e conseguente determinazione del Responsabile di Servizio interessato.

Sezione 2 - L'ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA AI MINORI

Articolo 15 – Carattere e finalità

1. L'assistenza domiciliare educativa ai minori e alle loro famiglie si connota come un complesso di interventi volti a mantenere e sostenere il minore all'interno della propria famiglia, qualora questa versi in situazione di temporanea difficoltà e manifesti elementi di possibile rischio o pregiudizio per il minore, in attuazione dell'articolo 22, comma 2 – lettera c) - della legge 8 novembre 2000, n. 328.
2. Finalità del servizio è il recupero del nucleo familiare rispetto alle funzioni di autonomia gestionale, educativa, affettiva e sociale, perseguendo i seguenti obiettivi:
 - a) favorire la permanenza in famiglia di minori che vivano in contesti psico-socioeducativi e culturali svantaggiati, in condizioni di sufficiente tutela;
 - b) favorire l'instaurarsi di un rapporto corretto tra tutti i componenti del nucleo, rendendo i genitori idonei ad assumere globalmente la propria funzione educativa;
 - c) favorire l'integrazione sociale del minore e del suo nucleo;
 - d) offrire ai minori modelli educativi e di riferimento alternativi che permettano una identificazione positiva;
 - e) monitorare la situazione familiare di minori appartenenti a contesti familiari ad alto rischio.

Articolo 16 – Destinatari

1. Il servizio si rivolge a minori residenti o dimoranti nel territorio del Comune, salvo per questi ultimi il recupero dei costi sostenuti nei confronti del Comune di residenza degli esercenti la responsabilità genitoriale, previamente informato della attivazione e della durata dell'intervento e dei relativi costi.

2. Fermi restando i provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, sulla base della valutazione del Servizio Sociale, può essere attivata l'assistenza domiciliare educativa con particolare riferimento alle situazioni di:
 - a) nuclei familiari che si trovino in condizioni di disagio tale da implicare per il minore una situazione di rischio evolutivo, di emarginazione o di deviazione sociale;
 - b) minori che manifestino una situazione di disagio personale e/o relazionale all'interno dei loro ambiti di vita;
 - c) provvedimenti penali a carico del minore, così come previsto dal D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 "Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni".

Articolo 17 - Modalità di espletamento del servizio

1. Il servizio di assistenza domiciliare educativa si estrinseca nello svolgimento delle seguenti attività, che coinvolgono il minore, la famiglia, le reti sociali ed il territorio:
 - a) intervento educativo all'interno delle famiglie;
 - b) attività educative individualizzate, secondo il progetto educativo stilato per il minore;
 - c) interventi per favorire la relazione del sistema familiare con i contesti istituzionali (scuola, oratorio, ambiti lavorativi e ricreativi, ecc.) e con la rete parentale, e la comunità locale in genere, secondo il progetto educativo stilato per il minore;
 - d) partecipazione ad attività educative, ricreative a valenza socializzante e didattica al fine di inserire positivamente il minore nel proprio contesto socioculturale;
 - e) predisposizione di momenti di verifica tra operatori, operatori e famiglia, operatori e educatori.

Articolo 18 - Responsabilità e coordinamento del servizio

1. La responsabilità delle progettualità attivate è in capo all'Assistente Sociale di riferimento, che si pone come interfaccia per le richieste di attivazione, per eventuali problemi nel suo funzionamento e per i collegamenti con gli altri servizi.
In particolare, l'Assistente Sociale:
 - a) predispone, d'intesa con l'educatore ed i servizi territoriali specialistici, le informazioni necessarie per la programmazione ed il monitoraggio del Servizio;
 - b) formula proposte per il potenziamento ed il miglioramento delle prestazioni del Servizio;
 - c) cura i rapporti con gli altri Enti competenti pubblici e privati e con le associazioni di volontariato;
 - d) verifica periodicamente la realizzazione degli interventi programmati.

Articolo 19 - Articolazione del servizio

1. Gli interventi vengono di norma effettuati negli orari diurni e serali dei giorni feriali, e, solo in caso di particolari e documentate necessità, possono essere estesi anche nelle giornate festive, secondo il progetto educativo stilato per il minore.
2. L'operatività del Servizio si colloca nelle abitazioni dei nuclei familiari e negli altri luoghi frequentati dagli stessi.

Articolo 20 - Segnalazione

1. La segnalazione della situazione di disagio/rischio può provenire sia direttamente dal Servizio Sociale Comunale, sia da altri Servizi sociali, operanti sul territorio, sia dall'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale.
2. La famiglia, la scuola o chiunque sia a conoscenza di situazioni problematiche o di difficoltà possono effettuare segnalazioni direttamente ai Servizi Sociali di cui al 1^o co.

Articolo 21 - Presa in carico

1. L'ammissione al Servizio avviene mediante la predisposizione di un articolato progetto d'intervento, concordato e sottoscritto da chi esercita la responsabilità genitoriale, contenente le seguenti indicazioni:
 - a) tempi di realizzazione e durata;
 - b) frequenza di accesso;
 - c) caratteristiche e finalità dell'intervento;
 - d) costo presunto del progetto.
2. Costituiranno motivi di esclusione:
 - a) la contemporanea attuazione di altri interventi, non coordinati con il progetto di assistenza domiciliare;
 - b) la presenza nel nucleo di soggetti con patologie consolidate incompatibili con l'intervento.
3. Eventuali esclusioni dal servizio o modifiche dei singoli progetti dovranno essere motivate.

Articolo 22 - Dimissioni dal servizio

1. Al termine dell'intervento (anticipato o secondo quanto previsto dal progetto), l'Assistente sociale di riferimento comunicherà l'avvenuta dimissione e relazionerà ai soggetti specialistici coinvolti.

Articolo 23 - Requisiti professionali del personale educativo

1. Il personale educativo addetto al Servizio di Assistenza domiciliare educativa deve essere in possesso della qualifica di educatore professionale o della laurea in Scienze dell'Educazione o titoli equipollenti.

Articolo 24 - La compartecipazione ai costi del servizio

1. La Giunta Comunale, sulla base della determinazione dell'Assemblea dei Sindaci e delle disponibilità finanziarie, determina annualmente sulla base del costo orario del servizio, la contribuzione massima da richiedere all'utenza, l'I.S.E.E. iniziale (valore al di sotto del quale non è dovuta alcuna compartecipazione da parte dell'utenza) e l'I.S.E.E. finale, oltre il quale deve essere corrisposta la contribuzione massima.
2. La contribuzione al costo del servizio è determinata dalla seguente formula:

$$\frac{(\text{I.S.E.E. utente} - \text{I.S.E.E. iniziale}) \times \text{contribuzione massima}}{(\text{I.S.E.E. finale} - \text{I.S.E.E. iniziale})}$$

3. La composizione del nucleo familiare di appartenenza del richiedente il servizio, nonché la determinazione della situazione economica del nucleo stesso, sono disciplinate dal D.P.C.M. 159/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. La quota di compartecipazione sarà a carico di entrambi i genitori: anche nel caso di genitori separati (prima sposati o conviventi) il comma 4 dell'art. 155 c.c., introdotto con la legge 8 febbraio 2006 n. 54, ha previsto che, salvo diversi accordi tra i coniugi, ciascuno dei genitori debba provvedere al mantenimento del figlio in misura proporzionale al reddito percepito.
5. La riscossione delle quote di contribuzione per il servizio di A.D.M. è effettuata mensilmente secondo le modalità stabilite dalla Giunta comunale.
6. È fatta salva la possibilità di una contribuzione inferiore a quanto stabilito nel presente articolo nel caso di comprovato grave disagio socioeconomico sopraggiunto successivamente a quanto certificato nell'ISEE, previa relazione dell'Assistente Sociale e conseguente determinazione del Responsabile di Servizio interessato.

Sezione 3 - L’AFFIDO FAMILIARE

Articolo 25 – Principi generali e finalità dell’affidamento familiare

1. Con l’affidamento familiare si intende perseguire la finalità di garantire al minore il diritto di crescere all’interno di un nucleo familiare in grado di assicurargli uno sviluppo psicofisico e relazionale adeguato e conforme a quanto prevede, in tema di diritti dei minori, la Convenzione ONU di New York del 1989, qualora la sua famiglia si trovi nell’incapacità e/o impossibilità temporanea di prendersene cura.
2. Allo stesso tempo, ci si prefigge di recuperare le competenze della famiglia di origine al fine di garantire al minore ogni possibilità di rientro. Laddove ciò non fosse possibile, si intende favorire ed accompagnare il minore nel percorso verso l’autonomia personale e socioeconomica anche oltre il diciottesimo anno d’età, assicurando comunque la rielaborazione della propria esperienza familiare.
3. L’affidamento familiare è da intendersi anche come un’azione di solidarietà da parte della famiglia allargata nei confronti di un minore momentaneamente privo di un ambiente idoneo alla sua crescita armonica.

Articolo 26 – Le tipologie dell’affidamento familiare

1. L’intervento di affidamento familiare secondo la normativa vigente può essere:
 - a) secondo lo *status giuridico*:
 - I. **consensuale**, disposto direttamente dal Comune o da altro soggetto delegato in attuazione dell’art. 4 della legge 184/83 e sue modifiche, previo consenso dei genitori o del tutore. Il provvedimento di affidamento familiare, qualora il minore non sia affidato a parente entro il IV grado, viene sempre inviato per la ratifica al Giudice Tutelare;
 - II. **giudiziale**, disposto in attuazione di provvedimenti del Tribunale per i Minorenni, che si avvale dei servizi sociali del Comune o di altro soggetto delegato per la sua attuazione e vigilanza;
 - b) secondo le tipologie di collocazione:
 - I. **etero-familiare**: quando il minore viene collocato fuori dalla rete parentale entro il 4° grado;
 - II. **Intra-familiare**: quando il minore viene collocato presso parenti entro il 4° grado;
 - c) secondo l’intensità del bisogno:
 - I. **residenziale**: quando il minore vive stabilmente con gli affidatari;
 - II. **diurno**: quando il minore trascorre solo parte della giornata con gli affidatari e la sera torna nella sua famiglia;
 - III. **a tempo parziale**: quando il minore trascorre solo un periodo definito con gli affidatari, anche nelle forme di “pronta accoglienza” sperimentate e/o da sperimentare a livello locale.

Articolo 27 – Destinatari

1. Sono destinatari dell’istituto dell’affido familiare, oltre alla famiglia d’origine:
 - a) i minori che si trovano in situazione di grave disagio e/o rischio evolutivo per i quali si è decisa una separazione temporanea dalla famiglia;
 - b) i minori le cui famiglie presentino gravi carenze nell’esercizio delle competenze genitoriali sul piano educativo, socio-relazionale, affettivo e materiale per i quali si è decisa una separazione temporanea dalla famiglia;
 - c) i minori stranieri non accompagnati privi della presenza e del sostegno della propria famiglia di origine e/o di altra famiglia in grado di prendersene cura;
 - d) i ragazzi/e in prosieguo amministrativo che, per situazioni particolari motivate nel progetto individualizzato, necessitano di proseguire l’esperienza nella famiglia affidataria.

Articolo 28 – I soggetti affidatari

1. Gli affidatari possono essere, secondo la vigente normativa, famiglie e persone singole.

Articolo 29 - I diritti del minore, della famiglia d'origine e degli affidatari

1. Il **minore** ha diritto:
 - a) a essere informato, ascoltato, preparato e coinvolto rispetto al progetto di affido, in relazione alla propria età anagrafica ed alle proprie specifiche caratteristiche e capacità;
 - b) a mantenere i rapporti con la propria famiglia di origine, fatto salvo quando vi siano diverse indicazioni o prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria competente;
 - c) a mantenere i rapporti con la famiglia affidataria anche al termine dell'affido, quando lo desidera e non vi sia controindicazione.
2. La **famiglia d'origine** ha diritto:
 - a) ad essere informata sulle finalità dell'affidamento, in generale e per lo specifico progetto;
 - b) ad essere coinvolta in tutte le fasi del progetto;
 - c) ad essere coinvolta nella costruzione di un progetto d'aiuto finalizzato al superamento dei problemi che rendono necessario l'affidamento;
 - d) ad avere un sostegno professionale individuale, familiare e/o di gruppo inerente le proprie difficoltà;
 - e) a mantenere rapporti costanti e significativi con il proprio figlio, salvo diversa indicazione o prescrizione da parte dell'Autorità Giudiziaria competente;
 - f) ad essere informata ed aggiornata con regolarità sulla vita e sulle condizioni del minore.
3. Gli **affidatari** hanno diritto a:
 - a) essere informati sulle finalità dell'affidamento, in generale e per lo specifico progetto;
 - b) essere formati sulle tematiche specifiche dell'affido;
 - c) essere coinvolti e partecipare a tutte le fasi del progetto;
 - d) avere un sostegno professionale individuale, familiare e di gruppo;
 - e) essere accompagnati nel percorso di accesso ai servizi sanitari, educativi, sociali necessari al minore;
 - f) avere un contributo svincolato dal reddito, a cui si aggiunga il riconoscimento delle spese straordinarie sostenute, come meglio esplicitato all'art. 35.

Articolo 30 - I protagonisti dell'affidamento

1. Alla realizzazione dell'intervento di affido familiare contribuiscono a diverso titolo:
 - a) **il minore**, soggetto di diritti e di protezione, cui deve essere garantita la crescita in un contesto familiare adeguato, in attesa del rientro nella propria famiglia d'origine, salvo altre disposizioni dell'Autorità Giudiziaria;
 - b) **la famiglia d'origine**, che si impegna in un proprio percorso di crescita e cambiamento, nell'ottica del superamento dei problemi che hanno determinato il temporaneo allontanamento;
 - c) **gli affidatari**, che si occupano concretamente di accogliere il minore, garantendogli protezione ed assicurandogli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno;
 - d) **il Servizio Affidi di Ambito**, che si occupa della promozione dell'affido e del percorso di conoscenza e di valutazione delle famiglie affidatarie e del sostegno della famiglia affidataria, in stretta collaborazione con il Servizio Sociale inviante.
 - e) **il Servizio Sociale comunale**, competente per territorio, che si occupa dei bisogni del minore e della sua famiglia d'origine, svolgendo funzioni di conoscenza, consulenza, trattamento e sostegno, anche con la collaborazione di altri servizi specifici;
 - f) **le Associazioni familiari/Reti familiari**, le quali, per finalità di solidarietà sociale, operano per la promozione dell'accoglienza e dell'affido, anche attraverso azioni concrete di sostegno alla famiglia affidataria e al minore accolto per tutta la durata dell'affido;
 - g) **Servizi sanitari e sociosanitari territoriali**, anche privati accreditati, che si occupano, nell'ambito degli interventi sociosanitari, dell'eventuale trattamento psico-terapeutico del minore e/o della famiglia d'origine.

Articolo 31 – Compiti e doveri degli Enti

1. Il Servizio Sociale comunale svolge le seguenti funzioni, attraverso équipe interdisciplinari proprie o avvalendosi della collaborazione di altri servizi:
 - a) valutazione psico-sociale e educativa approfondita di ogni singola situazione familiare, al fine di verificare l'appropriatezza dell'intervento di affidamento nella situazione specifica;
 - b) proposta di attivazione del progetto individuale integrato di affidamento e collaborazione nell'individuare le caratteristiche della famiglia affidataria, gli impegni del servizio e delle famiglie coinvolte, nonché le modalità degli incontri tra famiglie, tra il minore e la famiglia di origine e con i servizi, secondo quanto previsto dal progetto;
 - c) promozione di verifiche periodiche, sull'andamento del singolo progetto individuale integrato di affidamento, fra tutti i soggetti coinvolti nel progetto, prevedendo anche incontri congiunti con la famiglia d'origine e con la famiglia affidataria alla presenza degli operatori referenti dei servizi;
 - d) predisposizione di tutti gli interventi di sostegno necessari al minore;
 - e) presa in carico e trattamento della famiglia di origine;
 - f) mantenimento dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria.
2. Nello specifico:

Il Servizio Sociale comunale, quale responsabile del singolo progetto individuale integrato di affidamento, in collaborazione con il Servizio Affidamenti di Ambito, provvede a:

- a) formalizzare l'affidamento, sia consensuale che non consensuale, utilizzando un "patto scritto" nel quale sono indicati durata, interventi per il minore e per la famiglia d'origine, tempi di verifica, diritti e doveri delle persone e dei servizi coinvolti;
- b) determinare la concessione del contributo mensile a favore degli affidatari, svincolato dal reddito, oltre all'eventuale contributo -nei limiti prefissati- alle spese straordinarie sostenute e documentate (es. contributo a spese dentistiche, ortodontiche ed oculistiche, ecc.);
- c) attivare la copertura assicurativa regionale per incidenti occorsi ai minori in affidamento, e agli affidatari, nonché per i danni provocati a terzi dai minori nel corso dell'affidamento;
- d) garantire il rispetto dei diritti del minore, della famiglia affidataria, della famiglia d'origine;
- e) attivare le risorse integrative, sociali e educative, necessarie alle cure del minore;
- f) seguire lo svolgimento dell'affidamento, monitorando in ogni momento di verifica la realizzazione delle azioni assegnate ad ogni singola istituzione;
- g) verificare, all'interno di ogni progetto di affidamento, l'opportunità di incontri congiunti tra famiglia di origine e famiglia affidataria;
- h) sostenere le famiglie affidatarie prima, durante e dopo la conclusione dell'affidamento, condividendo con gli altri operatori dei servizi territoriali e specialistici periodici momenti di verifica.

Articolo 32 – Compiti e doveri degli affidatari

1. Gli affidatari:
 - a) collaborano alla costruzione, realizzazione e valutazione del progetto formulato con i servizi e con la famiglia d'origine, garantendo in tutte le fasi dello stesso la propria reperibilità e disponibilità agli incontri;
 - b) esercitano i poteri connessi con la responsabilità familiare, su delega dell'Ente affidatario o disponente, e pertanto intrattenendo rapporti con la scuola, i medici, gli adulti di riferimento del minore (Legge 28.03.2001 n. 149, art. 5 – comma 1);
 - c) provvedono alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore, in collaborazione con i Servizi e tenendo conto delle indicazioni dei genitori, in conformità con le disposizioni dell'A.G. (Legge 149/2001, art. 5 – co. 1);
 - d) mantengono, concordandone le modalità con gli operatori dei Servizi, i rapporti con la famiglia d'origine, nel rispetto delle eventuali prescrizioni dell'A.G;

- e) assicurano discrezione e riservatezza circa la situazione del minore e della sua famiglia d'origine;
- f) collaborano alla chiusura dell'affido, alla progettazione e realizzazione del rientro, anche prevedendo le forme di mantenimento della relazione instaurata con il minore.

Articolo 33 – Compiti e doveri della famiglia di origine

1. La famiglia di origine:
 - a) collabora alla costruzione e realizzazione del progetto formulato con i Servizi e con la famiglia affidataria;
 - b) si impegna ad incontrare il minore ed eventualmente la famiglia affidataria, secondo modalità, orari e durata concordati con gli operatori di riferimento e nel rispetto delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
 - c) segue il percorso di supporto o di trattamento connesso al superamento delle problematiche che hanno dato luogo al collocamento del minore in affido.

Articolo 34 – Conclusione dell'affidamento

1. L'affido si conclude secondo i tempi stabiliti nel progetto e, in ogni caso, al raggiungimento del 18° anno di età, fatta eccezione per le situazioni in cui sia stato decretato il prosieguo amministrativo.
2. Valutato l'interesse del minore, l'affidamento familiare cessa, con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, qualora sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la sua prosecuzione rechi pregiudizio al minore.
3. L'affidamento familiare può concludersi anticipatamente per l'indisponibilità della famiglia affidataria ovvero per il sopraggiungere di condizioni impreviste che rendono necessario un collocamento diverso per il minore: in questo caso il minore, la famiglia affidataria e la famiglia d'origine vanno adeguatamente accompagnati.
4. Nel prevedere la conclusione dell'affidamento familiare, il progetto d'affido deve stabilire i termini e i modi del rientro del minore nella famiglia di origine, ovvero del suo inserimento in una nuova famiglia o del percorso di autonomia per il minore.
5. Gli operatori del Servizio Sociale comunale e dei Servizi specialistici, se coinvolti, hanno il compito di preparare congiuntamente la conclusione dell'affido e di realizzare l'azione di sostegno al rientro in famiglia del minore.
6. I servizi competenti redigeranno una relazione conclusiva da inoltrare all'Ente disponente e responsabile, nonché all'Autorità Giudiziaria, qualora competente. Inoltre, gli operatori manterranno, oltre la chiusura dell'affido, i rapporti con la famiglia d'origine, il minore e la famiglia affidataria, ove opportuno e nell'interesse primario del minore.

Articolo 35 – Sostegno economico

1. Il Comune di residenza degli esercenti la responsabilità genitoriale eroga alla famiglia affidataria il contributo mensile da corrispondere a totale favore del minore affidato, "affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche" (Art. 80 III Comma L. 184/83).
2. Qualora, a prestazione avviata, entrambi i genitori esercenti la responsabilità o uno solo di essi trasferisce la sua residenza in altro Comune, l'erogazione del contributo affido rimane a carico del Comune che ha avviato la prestazione.
3. Il contributo previsto per ogni minore in affido etero-familiare ed intrafamiliare nelle sue varie modalità (a tempo pieno, diurno, part - time e di breve durata) sarà determinato annualmente dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Territoriale.
4. Nel caso di affidamento di minori con particolari situazioni di fragilità socio-ambientale e complessità sanitarie (a seguito di valutazione del Servizio Sociale e previa documentazione dei servizi specialistici di competenza), il contributo previsto può essere elevato per:
 - a) inserimento all'Asilo Nido del minore o ricorso all'acquisto di ore di baby-sitter per consentire agli affidatari il mantenimento dell'attività lavorativa;

- b) spese sanitarie per minori affetti da grave patologia o con disabilità (terapie non coperte dal Servizio Sanitario Regionale, diete particolari, visite specialistiche, spese di trasporto...), qualora il minore non sia titolare di indennità di accompagnamento.

Articolo 36 – Compartecipazione alla spesa

1. Per i minori in affido, il Comune si assume la spesa del sostegno economico alla famiglia affidataria, sulla base della normativa vigente in materia di attribuzione degli oneri, prevedendo la compartecipazione al costo da parte dei genitori e degli ascendenti civilmente obbligati della famiglia di origine, la cui capacità contributiva viene valutata sulla base del D.P.C.M. 159/2013 e successive modificazioni, fatta salva la facoltà degli stessi di contribuire in maggior misura.
2. La Giunta Comunale, sulla base della determinazione dell'Assemblea dei Sindaci e delle disponibilità finanziarie, determina annualmente la contribuzione massima da richiedere alla famiglia di origine, l'I.S.E.E. iniziale (valore al di sotto del quale non è dovuta alcuna compartecipazione da parte dell'utenza) e l'I.S.E.E. finale, oltre il quale deve essere corrisposta la contribuzione massima.
3. La contribuzione al costo del servizio è determinata dalla seguente formula:

$$\text{quota minima} + \frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times (\text{contribuzione massima} - \text{quota minima})}{(\text{I.S.E.E. finale} - \text{I.S.E.E. iniziale})}$$

4. L'impegno alla compartecipazione al costo del sostegno economico alla famiglia affidataria viene formalmente raccolto dall'assistente sociale e viene inserito nel progetto personalizzato per il minore.
5. La quota di compartecipazione sarà a carico di entrambi i genitori: anche nel caso di genitori separati (prima sposati o conviventi) il comma 4 dell'art. 155 c.c., introdotto con la legge 8 febbraio 2006 n. 54, ha previsto che, salvo diversi accordi tra i coniugi, ciascuno dei genitori debba provvedere al mantenimento del figlio in misura proporzionale al reddito percepito.

Sezione 4 - INSERIMENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI

Articolo 37 – L'inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali

1. I Comuni dell'Ambito di Seregno promuovono il diritto di ogni minore di crescere ed essere educato nella propria famiglia, senza distinzioni di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento.
2. Quando la famiglia, nonostante siano stati disposti interventi di sostegno e di aiuto, non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione, si applicano gli istituti alternativi previsti dalla normativa vigente, tra cui l'inserimento del minore in comunità familiari e/o strutture residenziali o semi-residenziali.
3. Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità di gestione, erogazione e attuazione degli inserimenti in strutture residenziali o semi-residenziali dei minori:
 - a) residenti sul territorio dell'Ambito interessati da un provvedimento di allontanamento e di collocamento disposto dall'A.G.;
 - b) residenti sul territorio dell'Ambito che vivono in condizioni di grave rischio psicofisico e/o relazionale e qualora a fronte di un progetto personalizzato o del verificarsi di una situazione di emergenza, sia necessario, in accordo con la famiglia, una separazione temporanea dalla stessa con inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali;
 - c) non residenti, presenti sul territorio dell'Ambito, in assenza di una famiglia o di un adulto in grado di prendersene cura ai sensi di legge.

Articolo 38 – Finalità ed obiettivi dell'inserimento

1. La finalità dell'inserimento in strutture residenziali o semi-residenziali è di garantire al minore un contesto di protezione e di cura, proseguendo nel suo percorso evolutivo e

- mantenendo la relazione, ove possibile, con la famiglia d'origine.
2. Gli obiettivi dell'inserimento nella comunità di accoglienza sono:
 - a) garantire il benessere psicofisico e relazionale del minore, accompagnandolo nel percorso evolutivo in un ambiente idoneo alla sua crescita, qualora la sua famiglia si trovi nell'incapacità e/o impossibilità temporanea di prendersene cura;
 - b) recuperare le competenze della famiglia di origine al fine di garantire al minore ogni possibilità di rientro nella famiglia d'origine o in altro contesto familiare. Laddove non fosse possibile, si intende favorire ed accompagnare il minore nel percorso di conoscenza ed inserimento in una famiglia affidataria o adottiva o verso l'autonomia personale e socioeconomica, assicurando comunque il percorso di rielaborazione della propria esperienza familiare.

Articolo 39 – Destinatari

1. I destinatari degli interventi sono i minori:
 - a) vittime di maltrattamento o abuso, per cui necessita un intervento di protezione;
 - b) con gravi carenze socioculturali, relazionali, a rischio di abbandono, disadattamento e devianza o trascuratezza, per i quali sia stata puntualmente verificata l'inefficacia degli interventi di sostegno al nucleo e sia stata valutata l'inadeguatezza o l'impossibilità a procedere all'affidamento familiare;
 - c) orfani o non accompagnati, privi di parenti in condizione di fornire loro adeguata assistenza e per i quali non sia utile o possibile procedere all'inserimento presso nuclei familiari nelle forme previste dall'istituto dell'affidamento familiare;
 - d) per i quali è in corso la procedura per la dichiarazione di adottabilità e per i quali non sia possibile attivare interventi alternativi.

Articolo 40 – Permanenza in comunità

1. La permanenza in comunità deve avere carattere di temporaneità in vista di un rientro presso la famiglia di origine o di un affidamento familiare o, nei casi in cui si giunge alla dichiarazione di adottabilità, in vista di un'adozione.
2. In situazioni particolari, quando l'ingresso in comunità avviene già in fase adolescenziale (15-18 anni), la permanenza può protrarsi sino alla maggiore età. In situazioni molto particolari (ultimo anno di scuola superiore, estrema prossimità al conseguimento dell'autonomia abitativa e lavorativa, impossibilità di rientro in famiglia, ecc.) può essere valutata, col consenso del soggetto interessato, la permanenza in comunità anche oltre la maggiore età. In tal caso la permanenza è rapportata alla realizzazione di un progetto personalizzato da realizzarsi entro dei tempi definiti e con la disponibilità dell'ente o degli enti istituzionalmente competenti ad assumere il relativo onere finanziario.

Articolo 41 – Condizioni di inserimento

1. Per inserire un minore in comunità di accoglienza è obbligatoria una delle seguenti condizioni:
 - a) acquisire il consenso dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale ovvero
 - b) disporre di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria
 - c) disporre di un provvedimento della Pubblica Autorità, ex art. 403 Codice Civile ovvero
 - d) acquisire verbale di affidamento dell'Autorità di pubblica sicurezza precedente che ha reperito il minore straniero non accompagnato (MSNA)(Legge 07.04.2017, n. 47).

Articolo 42 – Caratteristiche e obiettivi dell'inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali

1. L'inserimento in strutture di accoglienza si articola in uno specifico progetto personalizzato che deve essere predisposto di norma entro 30 gg da inserimento del minore in comunità teso a:
 - a) garantire la cura, il mantenimento, l'educazione e l'istruzione del minore accolto, nel rispetto della sua identità di genere, culturale, sociale e religiosa;

- b) individuare e realizzare specifici obiettivi sociali, educativi, riabilitativi, clinici in rapporto ad ogni singola situazione tenendo conto del contesto familiare di appartenenza del minore;
- c) prevedere una temporaneità della permanenza nella struttura, finalizzata al rientro del minore nella propria famiglia o in altro contesto familiare e sociale;
- d) mantenere la continuità delle relazioni con la famiglia d'origine, tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria, attraverso la collaborazione fra operatori dei servizi e della struttura;
- e) garantire le condizioni per la rielaborazione delle esperienze familiari;
- f) prevedere l'accompagnamento nella conclusione dell'inserimento e comunque il monitoraggio della situazione del minore dopo l'uscita dalla struttura;
- g) favorire ed accompagnare il percorso verso il rientro presso la famiglia d'origine o verso l'autonomia personale e socioeconomica.

Articolo 43 – Funzioni e compiti dei servizi e dei soggetti coinvolti nel progetto

1. I compiti dei servizi istituzionalmente competenti indicativamente sono:
 - a) elaborazione, predisposizione e attuazione del progetto personalizzato del minore. Il progetto va definito e attuato in collaborazione tra tutti servizi territoriali coinvolti sul singolo caso;
 - b) realizzazione, a fronte della decisione assunta, della separazione temporanea del minore dalla famiglia, con l'inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali, come da progetto personalizzato;
 - c) predisposizione di un progetto di aiuto e sostegno alla famiglia di origine affinché si creino le condizioni che favoriscano il miglior livello possibile di riunificazione familiare. È anche compito dei servizi istituzionalmente competenti assicurare il mantenimento dei rapporti del minore con la famiglia d'origine;
 - d) informazione e aggiornamento della famiglia d'origine circa le finalità generali dell'inserimento in struttura, il funzionamento e la conoscenza della struttura individuata, salvo diversa disposizione dell'Autorità Giudiziaria;
 - e) vigilanza sul percorso di crescita del minore, sul mantenimento dei rapporti fra il minore e la famiglia, condividendo tra i servizi, le informazioni acquisite necessarie a ciascuno per l'espletamento dei propri compiti di cura;
 - f) predisposizione e realizzazione dell'inserimento in struttura residenziale o semiresidenziale tenendo conto delle disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e degli equilibri di bilancio;
 - g) individuazione della struttura di accoglienza più idonea alle esigenze del minore e agli obiettivi del progetto personalizzato;
 - h) mantenimento della continuità di dialogo e di relazione con la struttura di accoglienza, attraverso la definizione e la gestione dei modi e dei tempi della collaborazione progettuale;
 - i) monitoraggio periodico dell'inserimento in struttura di accoglienza, per quanto riguarda i tempi e i modi di raggiungimento degli obiettivi previsti e della riunificazione familiare, con particolare attenzione all'aggiornamento del progetto personalizzato nel caso in cui l'inserimento in struttura prosegua oltre i tempi preventivati;
 - j) stesura e invio all'Autorità Giudiziaria delle relazioni di aggiornamento.
2. I compiti delle strutture residenziali o semi-residenziali indicativamente sono:
 - a) predisposizione del progetto educativo individuale in collaborazione con i servizi coinvolti e in accordo con quanto stabilito dal progetto personalizzato;
 - b) continuità di dialogo con i servizi istituzionalmente competenti, nella definizione e gestione dei modi e dei tempi della collaborazione progettuale;
 - c) messa a punto di specifiche strategie e modalità d'accoglienza e cura del minore in tutte le diverse fasi del progetto personalizzato di inserimento in struttura, compresa la conclusione dell'esperienza;
 - d) mantenimento, in collaborazione con i servizi sociali istituzionalmente competenti, laddove possibile, delle relazioni con la famiglia d'origine, tenendo conto anche di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;

- e) assolvimento e mantenimento degli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica, sanitaria e giudiziaria, in collaborazione con i servizi istituzionalmente competenti, nel rispetto dei diversi ruoli e compiti. Qualora siano necessari interventi di tipo sanitario o altro che esulano dalle necessità di cura abituale (es. spese odontoiatriche, acquisto di lenti correttive, spese educative aggiuntive, ecc.) la struttura dovrà concordare preventivamente tali costi con i genitori del minore o l'Ente affidatario o chi ne esercita la tutela;
- f) cura dell'accesso e dei rapporti dei minori accolti con le risorse del territorio per istruzione e per inserimento lavorativo, nel rispetto delle diverse appartenenze, ideali e valori del minore e della sua famiglia di origine;
- g) definizione ed esplicitazione dell'articolazione della retta giornaliera, con conseguente comunicazione agli Enti istituzionalmente competenti.

Articolo 44 – Conclusione dell'inserimento

1. L'inserimento in struttura si conclude al venir meno delle condizioni che ne hanno determinato la necessità e l'attivazione, a giudizio dell'Autorità che l'aveva disposto e/o alla conclusione del percorso previsto ed elaborato all'interno del progetto personalizzato, nel rispetto di ogni specifica situazione e nell'interesse preminente del minore.
2. Nella predisposizione della conclusione dell'inserimento vanno individuati e condivisi fra i diversi soggetti istituzionalmente competenti e coinvolti, i termini, i modi e i tempi della riunificazione familiare o di inserimento in altro contesto socio relazionale e/o nella prospettiva di un percorso finalizzato all'acquisizione dell'autonomia personale e socioeconomica.
3. La conclusione dell'inserimento in struttura deve quindi essere predisposto, all'interno del progetto personalizzato, in termini di progetto per il "dopo", attraverso l'esplicitazione degli obiettivi successivi, e degli interventi di monitoraggio sulla situazione del minore, a cura dei servizi individuati come competenti in merito.

Articolo 45 – Dimissioni

1. Fermo quanto previsto negli articoli precedenti, le dimissioni devono essere concordate tra i servizi istituzionalmente coinvolti e la struttura di accoglienza.
2. Qualora si verifichi una situazione per la quale la struttura non ritiene possibile proseguire l'inserimento, né porvi una revisione significativa nell'interesse del minore, la struttura può richiedere un'altra sistemazione del minore che dovrà comunque venir valutata e discussa con i servizi istituzionalmente competenti.
3. In casi del tutto eccezionali, quando la presenza del minore provochi grave e comprovato pregiudizio al minore stesso e/o alle altre persone ospiti e/o agli operatori, la struttura può richiedere la dimissione, che va comunque programmata insieme ai servizi coinvolti nei tempi e nelle modalità.

Articolo 46 – Procedure per l'inserimento nelle strutture

1. La procedura di inserimento di minori è attivata a seguito del verificarsi di una delle condizioni previste dal presente regolamento.
2. I servizi territoriali all'atto della presentazione della proposta di inserimento del minore in struttura residenziale o semiresidenziale devono avere esperito tutti i tentativi per attuare le altre tipologie d'intervento di sostegno.
3. L'assistente sociale di riferimento acquisisce copia della documentazione attestante il possesso dell'autorizzazione al funzionamento della struttura individuata.
4. In particolare, in mancanza di un provvedimento di allontanamento emanato dalla competente Autorità Giudiziaria o pubblica è indispensabile che l'Assistente Sociale:
 - a) acquisisca formale consenso degli esercenti la responsabilità parentale all'inserimento del minore in struttura;
 - b) acquisisca l'eventuale impegno degli esercenti la responsabilità parentale a contribuire al pagamento della retta determinata dalla struttura di accoglienza e ad eventuali spese straordinarie (sanitarie, scolastiche, educative, sportive ecc.);
 - c) acquisisca l'impegno degli esercenti la responsabilità parentale a utilizzare per l'integrazione della retta le somme percepite o che verranno successivamente percepite

- per conto del minore a qualsiasi titolo (emolumenti, indennità di accompagnamento, pensioni e/o assegni di invalidità, rendite vitalizie, rendite, eredità, rendite INAIL, ecc.) e/o i relativi arretrati ovvero a versare tali somme a titolo di rimborso per quanto anticipato dal Comune per il pagamento della retta di inserimento nella struttura, nel limite in cui dette risorse aggiuntive lo consentano;
- d) provveda a sentire il minore come previsto dalla vigente normativa;
 - e) rediga una relazione, a cui allegare eventuali relazioni di altri servizi, che attesti gli interventi di sostegno e aiuto attivati in favore del nucleo e che non hanno comportato un cambiamento della situazione nell'interesse del minore;
5. In ogni caso, in mancanza di un provvedimento di allontanamento da parte dell'Autorità Giudiziaria, l'inserimento in una struttura deve tener conto della disponibilità di bilancio del Comune di residenza a coprire la parte residuale non sostenuta dalla famiglia.
 6. A seguito dell'inserimento, l'Assistente Sociale che ha in carico la situazione provvede alle stesure di relazioni periodiche di aggiornamento e all'invio congiunto all'Autorità Giudiziaria di tutte le relazioni dei servizi istituzionalmente competenti.
 7. Il Responsabile provvede all'impegno di spesa e agli atti amministrativi contabili relativi all'inserimento del minore in struttura come previsto nella proposta d'intervento dell'Assistente Sociale.

Articolo 47 – Quantificazione dell'onere di integrazione della retta

1. Il presente articolo disciplina la compartecipazione dei genitori di minori che sono stati inseriti in strutture residenziali o semiresidenziali in modo consensuale ovvero a seguito di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o Pubblica competente in presenza di gravi problematiche di tutela e protezione. Infatti, con l'allontanamento del minore non viene meno l'obbligo dei genitori al mantenimento del figlio. L'art. 147 del Codice Civile stabilisce: "Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli." Tali doveri sono estesi anche ai genitori non sposati, ai sensi dell'art. 261 del Codice Civile: "Il riconoscimento comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi." Anche nel caso di genitori separati (prima sposati o conviventi) il comma 4 dell'art. 155 c.c., introdotto con la legge 8 febbraio 2006 n. 54, ha previsto che, salvo diversi accordi tra i coniugi, ciascuno dei genitori debba provvedere al mantenimento del figlio in misura proporzionale al reddito percepito.
2. Sia nei casi di inserimento in struttura protetta disposto con decreto dell'A.G., sia nei casi di inserimento consensuale del minore in struttura protetta il Comune assume l'onere dell'integrazione prevedendo la compartecipazione al costo della retta da parte dei genitori e degli ascendenti, la cui capacità contributiva viene valutata secondo i criteri di determinazione dell'ISEE.
3. La Giunta Comunale, sulla base della determinazione dell'Assemblea dei Sindaci e delle disponibilità finanziarie, determina annualmente la contribuzione massima da richiedere alla famiglia di origine, l'I.S.E.E. iniziale (valore al di sotto del quale non è dovuta alcuna compartecipazione da parte dell'utenza) e l'I.S.E.E. finale, oltre il quale deve essere corrisposta la contribuzione massima.
4. La contribuzione al costo del servizio è determinata dalla seguente formula:

$$\text{quota minima} + \frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times (\text{contribuzione massima} - \text{quota minima})}{(\text{I.S.E.E. finale} - \text{I.S.E.E. iniziale})}$$

5. L'impegno alla partecipazione al costo della retta viene formalmente raccolto dall'Assistente Sociale e viene inserito nel progetto personalizzato in cui sono definiti gli obiettivi, le azioni, i soggetti coinvolti e le relative responsabilità. Il genitore viene informato degli obblighi posti a suo carico in forma scritta. Contestualmente all'informazione il Comune provvede a richiedere tutta la documentazione necessaria a determinare la quota di contribuzione.
6. Per tutti i genitori, il contributo da versare è da intendersi per ogni minore allontanato, applicando un abbattimento del 25% per ogni figlio successivo al primo.
7. Nelle situazioni di cui ai commi precedenti, l'assegno di mantenimento, nei limiti di quanto destinato al/ai figli inseriti in struttura residenziale, versato da parte di un genitore all'altro così

come stabilito da sentenza del Tribunale antecedente all'allontanamento, deve essere corrisposto al Comune a titolo di compartecipazione alle spese di ricovero. La misura effettiva della quota dell'assegno di mantenimento da corrispondere al Comune verrà determinata di volta in volta in relazione a quanto, considerate tutte le esigenze dei minori, non venga fornito direttamente dalla struttura di ricovero (es. testi per la scuola, vestiario, attività sportiva o di svago in generale)

8. La quota di compartecipazione stabilita dal Comune viene in tal caso versata direttamente all'Ente (l'ex coniuge sottoscrive di essere a conoscenza che una parte o la totalità dell'assegno di mantenimento viene utilizzata per le suddette finalità).
9. Il Comune può assumere l'integrazione della retta in deroga ai criteri stabiliti in favore dei nuclei familiari la cui situazione è caratterizzata da particolare disagio e da rilevanti difficoltà educative, confermate da apposita relazione dell'Assistente Sociale e/o di altri servizi territoriali da cui emerge il rischio rappresentato dalla permanenza del minore nel proprio nucleo familiare.

Articolo 48 – Recupero crediti

1. In caso di mancata sottoscrizione degli impegni o di inottemperanza all'obbligo di contribuzione da parte di uno o più soggetti civilmente obbligati, laddove ne ricorrano i presupposti, questi verranno segnalati alla competente A.G. ai fini dell'applicazione delle misure di protezione e di mantenimento previste dalla normativa nazionale.
2. Gli uffici competenti provvederanno ad attivare idonee procedure di rivalsa e/o recupero.

Capo III – Norme finali

Articolo 49 – Norme di rinvio e applicazione

1. Per quanto non contemplate nel presente regolamento valgono le norme di legge degli Enti Locali, le norme di legge nazionali e regionali in materia e le norme di legge regionale di organizzazione dei servizi e interventi sociali.
2. Il presente regolamento verrà applicato integralmente, a partire dall'approvazione della Delibera di Giunta relativa ai servizi a domanda individuale di ogni Comune dell'Ambito, anche alle situazioni in carico precedentemente alla sua entrata in vigore, senza effetti retroattivi ai fini della compartecipazione.
3. A norma dell'art. 22 della legge 7.8.1990, n. 241, copia del presente regolamento è pubblicata sul sito internet di ogni Comune dell'Ambito e dell'Ufficio di Piano.